INFORMATIVA MENSILE LAVORO

n. 11 del 16.12.2025

NOVEMBRE 2025

C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

ISCRITTA ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP

CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V.

TEL. +390324248496 FAX +390324248513 E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT

MINISTERO DEL LAVORO - RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 21.11.2025, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la possibilità anche per i professionisti di ricongiungere, ai fini pensionistici, i periodi contributivi presenti nella Gestione separata dell'INPS verso le Casse previdenziali di appartenenza.

Secondo il Ministero, questa possibilità era stata in passato esclusa perché la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 è stata istituita interamente nell'ambito del sistema contributivo, mentre le altre gestioni previdenziali erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Sul punto, si ricorda che la questione è stata oggetto di diversi contenziosi e di una precisa interpretazione giurisprudenziale circa la portata della disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso le diverse forme obbligatorie di previdenza contenuta all'art. 1 co. 2 della L. 45/90.

Ad esempio, la sentenza Cass. 15.10.2019 n. 26039 ha ribadito che per i liberi professionisti è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.

INPS - RIDUZIONE CONTRIBUZIONE PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA

Con la circ. 21.11.2025 n. 145, l'INPS ha fornito le istruzioni operative finalizzate alla fruizione della riduzione contributiva introdotta in favore delle imprese edili dall'art. 29 del DL 244/95 e confermata, per l'anno 2025, nella misura dell'11,50%.

Nel dettaglio, il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, in favore dei soli operai occupati per 40 ore a settimana, e deve essere richiesto trasmettendo un'apposita istanza - esclusivamente in modalità telematica, entro il 15.3.2026.

L'istanza potrà essere trasmessa avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'INPS, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione". Una volta terminata l'istruttoria, in caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026; l'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

MINISTERO DEL LAVORO - SGRAVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2025

Con una notizia pubblicata in data 26.11.2025, il Ministero del Lavoro ha ricordato che, dal 30.11.2025 al 10.12.2025, è possibile presentare le domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà relative all'anno 2025.

Si ricorda che l'agevolazione è prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96 ed è destinata alle imprese che stipulano (o hanno in corso) un contratto di solidarietà difensiva di tipo "A".

Nel dettaglio, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro con riferimento ai lavoratori che in base a tale contratto sono interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Operativamente, lo sgravio deve essere richiesto tramite l'applicativo web "sgravicdsonline" con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In presenza di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI NEI SETTORI STRATEGICI

Con la circ. 27.11.2025 n. 147, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21 del DL 60/2024 e attuato con DM 3.4.2025.

L'agevolazione:

- è rivolta agli under 35 disoccupati che avviano sul territorio nazionale, dall'1.7.2024 al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale operante in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai suddetti soggetti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.7.2024 al 31.12.2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto 35 anni di età.

L'esonero contributivo:

è pari al 100% (escluso INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;

ha una durata massima di 3 anni a partire dalla data di assunzione (e comunque fino al 31.12.2028).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione.

INPS - VERSAMENTI PER LIBRETTO FAMIGLIA E PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con il comunicato stampa del 2.12.2025, l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito ai versamenti tramite modello F24 di fine anno per gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis del DL 24.4.2017 n. 50).

Nel dettaglio, l'Istituto previdenziale ha sottolineato che i versamenti effettuati mediante modello F24 negli ultimi giorni del mese di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico. Infatti, spiega l'INPS, l'Agenzia delle Entrate dispone ogni anno che i pagamenti F24 effettuati a ridosso della fine dell'anno vengano trasferiti agli enti destinatari solo nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo. Per evitare difficoltà nell'inserimento delle comunicazioni preventive, con riferimento al contratto di prestazione occasionale, e nella comunicazione delle prestazioni, per il Libretto Famiglia, inerenti alle attività svolte nella seconda metà del mese di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l'INPS raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18.12.2025.

POSSIBILITÀ PER I PROFESSIONISTI DI RICONGIUNGERE I CONTRIBUTI PRESENTI NELLA GESTIONE SEPARATA

Con un comunicato pubblicato il 21.11.2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile ricongiungere ai fini pensionistici i periodi contributivi presenti nella Gestione separata INPS verso altre Gestioni previdenziali e viceversa.

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato pubblicato il 21.11.2025 sul proprio portale on line, ha chiarito che è possibile ricongiungere ai fini pensionistici i periodi contributivi presenti nella Gestione separata dell'INPS verso altre Gestioni previdenziali (comprese le Casse previdenziali) e viceversa.

Secondo quanto indicato nel comunicato in parola, questa possibilità era stata in passato esclusa perché la Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 è stata istituita interamente nell'ambito del sistema

contributivo, mentre le altre Gestioni previdenziali erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Pertanto, con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata "isolata" dalle altre forme di ricongiunzione.

Disciplina generale della ricongiunzione

La ricongiunzione è un istituto previdenziale che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in due o più Gestioni pensionistiche di conseguire un'unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un unico Fondo.

Sotto il profilo normativo, l'istituto della ricongiunzione è disciplinato:

- dalla L. 7.2.79 n. 29, che regolamenta le ricongiunzioni tra l'Assicurazione Generale obbligatoria (AGO) e tutte le forme alternative dell'AGO stessa;
- dalla L. 5.3.90 n. 45, che regolamenta la ricongiunzione tra le Gestioni amministrate dall'INPS e le Casse e gli Enti privati o privatizzati dei liberi professionisti o tra le sole Casse - Enti.

L'operazione avviene a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella Gestione in cui sono stati accentrati e concorrono a formare il diritto e la misura della pensione in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la Cassa accentrante.

Orientamento giurisprudenziale

Prima del comunicato in commento, la questione è stata oggetto di diversi contenziosi e di una definita interpretazione giurisprudenziale circa la portata della disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverse forme obbligatorie di previdenza contenuta nella L. 45/90.

In particolare, si ricorda come l'art. 1 co. 2 della L. 45/90 riconosca la facoltà al professionista che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella Gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Tra le decisioni sia di merito che di legittimità, risulta particolarmente significativa la sentenza 26039/2019 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che per i liberi professionisti è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 co. 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione) presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse Gestioni.

Con l'occasione, la Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare la pronuncia Corte Cost. 61/99, con cui sono stati ritenuti illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un'assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.

Facoltà di ricongiunzione dei professionisti

Per quanto riguarda i liberi professionisti, si profila la possibilità di poter valorizzare i contributi versati presso diverse Gestioni.

Ad esempio, chi ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata dell'INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione.

La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo.

Posizione dell'INPS

Da parte sua, l'INPS ha sempre negato la possibilità di ricongiungere la contribuzione della predetta Gestione verso le Casse previdenziali.

Per l'Istituto previdenziale la ricongiunzione non sarebbe stata attuabile poiché la Gestione separata, pur costituendo un fondo previdenziale obbligatorio, non rientra nei fondi "esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria", ai quali farebbe riferimento l'istituto in oggetto.

Inoltre, sempre secondo l'INPS, la Gestione separata non rientrerebbe nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1 della L. 45/90, in quanto totalmente improntata al sistema di calcolo contributivo della pensione e pertanto disomogeneo e non passibile di essere oggetto di ricongiunzione.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR

Entro il 16.12.2025, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR. Il versamento a saldo, invece, dovrà essere effettuato entro il 16.2.2026.

Il 16.12.2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall'art. 11 co. 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16.2.2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento a saldo.

L'imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Rivalutazione del TFR

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, il riferimento rimane l'art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari ad un tasso fisso dell'1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l'indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Determinazione dell'acconto

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare:

- il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno;
- il metodo previsionale, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31.12.2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30.11.2025.

In entrambi i casi, il saldo dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il 16.2.2026, si calcola prendendo come riferimento il 31.12.2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno.

L'imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell'ammontare dell'acconto già corrisposto. Pertanto, l'acconto verrà calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.

Versamenti

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo:

- 1712 in occasione dell'acconto;
- 1713 per effettuare il saldo dell'imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento va ricordato che anche l'imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

In caso di omesso versamento, troverà applicazione una sanzione pari al:

- 30% di ogni importo non versato;
- 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Resta ferma la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, come nel caso del lavoro domestico, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Operazioni straordinarie

Infine, si evidenzia che nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall'estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell'acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall'operazione straordinaria. Qualora l'operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell'obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2025

Con la circ. 145/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere alla riduzione contributiva prevista per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Con la circ. 21.11.2025 n. 145, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno del settore edile, confermata anche per l'anno 2025 nella misura dell'11,50% (DM 29.9.2025).

L'agevolazione contributiva, valida per tutto il 2025, riguarda i datori di lavoro classificati nei settori:

- industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.

Caratteristiche

L'agevolazione consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, e trova applicazione ai soli operai occupati per 40 ore a settimana, non spettando, pertanto, per i lavoratori a tempo parziale.

L'INPS ricorda, inoltre, che l'agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, di cui all'art. 25 co. 4 della L. 845/78, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Requisiti e condizioni

L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1 del DL 9.10.89 n. 338, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis co. 8 del DL 4.7.2006 n. 223).

Sul punto, l'INPS ha ribadito che, relativamente all'anno 2025, la riduzione contributiva non spetta:

- per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 22 del DL 60/2024);
- in presenza di contratti di solidarietà: in tali casi, l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

Presentazione delle domande

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativa all'anno 2025 devono essere inviate:

- esclusivamente in via telematica, fino al 15.3.2026;
- mediante il modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'istituto - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Una volta effettuati i controlli automatici, in caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.

L'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI EFFETTUATE DA IMPRESE DEI SETTORI STRATEGICI

Con la circ. 147/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito all'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Con la circ. 27.11.2025 n. 147, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21 del DL 60/2024 e attuato con DM 3.4.2025. Invece, per il contributo di 500,00 euro mensili all'avvio dell'attività occorrerà attendere specifica circolare dell'Istituto.

Disciplina generale

L'art. 21 del DL 60/2024 prevede un'agevolazione rivolta agli under 35 disoccupati che avviano sul territorio nazionale, dall'1.7.2024 al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale operante in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31.12.2028.

Datori di lavoro ammessi al beneficio

L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dall'1.7.2024 e fino al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Inoltre, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

- i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base dei suddetti criteri vengono individuati i settori in cui devono operare le imprese che vogliono accedere al beneficio. Per agevolare ulteriormente l'individuazione dei settori, tenuto conto anche dell'entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, l'INPS (in accordo con il Ministero del Lavoro) fornisce l'elenco dei settori (e i corrispondenti codici ATECO) in cui deve essere stata avviata l'attività al fine di poter accedere al beneficio (cfr. allegato 1 alla circolare in commento).

Inoltre, precisa ancora l'Istituto di previdenza, sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione 17.6.2014, nonché le condizioni cumulative di cui all'art. 22 par. 2 del medesimo regolamento (art. 3 co. 2 del DM 3.4.2025).

Sono invece esclusi dal beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 46 della L. 234/2012.

Rapporti incentivati

Rientrano nell'ambito applicativo dell'incentivo i rapporti di lavoro part time e i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.

Sono invece esclusi dall'incentivo:

- le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico e in apprendistato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
- le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal DL 60/2024.

In particolare, per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui al citato art. 31 del DLgs. 150/2015, l'esonero contributivo in trattazione non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un

rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto;

- presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- i lavoratori sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero in trattazione, si ribadisce che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Infine, si ricorda che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia:

- possesso del DURC;
- assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Infine, per quanto concerne la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, si segnala che il beneficio contributivo in parola, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014.

Coordinamento con altri incentivi

L'agevolazione in trattazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, l'esonero contributivo in argomento non è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4 co. 8 – 11 della L. 92/2012; la c.d. "Decontribuzione Sud";
- l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. 68/99;
- l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'art. 2 co. 10-bis della L. 92/2012.

Presentazione e compilazione delle domande

Secondo quanto indicato nella circolare in commento e con il messaggio 1.12.2025 n. 3633, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 21".

Nel dettaglio, occorre accedere con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità", selezionando la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti", "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", "Utilizza lo strumento", "Incentivo Decreto Coesione".

Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Nel modulo di istanza on line devono essere indicate le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese, nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;

- i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell'istanza di richiesta dell'esonero in argomento il soggetto che ha avviato l'attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;
- i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

In merito, viene evidenziato che se la domanda riguarda un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS:

- calcolerà l'ammontare del beneficio spettante;
- accantonerà preventivamente le risorse;
- invierà una comunicazione tramite PEC o e-mail e una notifica nell'area "MyINPS" con le quali inviterà il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e all'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.